

COMUNE DI CASTEL D'AZZANO
(Provincia di VERONA)

REGOLAMENTO COMUNALE

PER L'AFFIDAMENTO DI INCARICHI ESTERNI

(ART. 46 - DL. 25/06/2008 n. 112. conv. L.
133/2008)

Approvato con deliberazione G.C. n. 169 del 04/11/2008

INDICE:

ART. 1 – CONTENUTO DEL REGOLAMENTO	2
ART. 2 – ATTI DI PROGRAMMAZIONE – RESPONSABILITÀ	2
ART. 3 – LIMITI DI SPESA	2
ART. 4 – PRESUPPOSTI PER IL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI	2
ART. 5 – PROCEDURE DI AFFIDAMENTO.....	3
ART. 6 – VALUTAZIONE DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE	3
ART. 7 – DISCIPLINARE DI INCARICO	4
ART. 8 - PUBBLICITÀ	4
ART. 9– CONTROLLI DELLA CORTE DEI CONTI.....	4
ART. 10 – ESCLUSIONI.....	5
ART. 11 – INTEGRAZIONE DEL REGOLAMENTO DEGLI UFFICI E SERVIZI	5

ART. 1 – CONTENUTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento disciplina le procedure, i criteri e le modalità per il conferimento di incarichi a soggetti esterni all'Amministrazione disciplinati mediante rapporti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, nonché il relativo regime di pubblicità al fine di garantire l'accertamento della sussistenza dei requisiti di legittimità per il loro conferimento come definiti dai commi 6, 6 bis, 6 ter, 6 quater dell'art. 7 e dall'art. 53 comma 14 del D. lgs. 165//2001 e successive modifiche, nonché ai sensi dell'art. 46 comma 2 del DL. n. 112/2008 convertito con modificazioni nella L. 133/2008 e dell'art. 110 comma 6 del D. lgs. 267/2000.
2. Rientrano in tale disciplina gli incarichi conferiti a persone fisiche con riferimento alle ipotesi individuate dal Libro V, Titolo III, Capo I e II del Codice Civile.

ART. 2 – ATTI DI PROGRAMMAZIONE – RESPONSABILITÀ

1. Possono essere affidati incarichi di collaborazione autonoma, indipendentemente dall'oggetto della prestazione, solo con riferimento alle attività istituzionali stabilite dalla legge o previste nel programma approvato dal Consiglio ai sensi dell'articolo 42, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267».
2. Rientra nella responsabilità del dirigente, valutati gli obiettivi del PEG e verificati i presupposti previsti dalla normativa del presente regolamento, l'eventuale conferimento dell'incarico per la concreta attuazione del programma.

ART. 3 – LIMITI DI SPESA

1. Il limite massimo della spesa annua per incarichi di collaborazione è fissato nel bilancio preventivo.

ART. 4 – PRESUPPOSTI PER IL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI

1. Gli incarichi sono conferiti con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza dei seguenti presupposti, la cui sussistenza deve rilevarsi nell'atto di conferimento dell'incarico:
 - a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione comunale, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione;
 - b) inesistenza, all'interno dell'organizzazione dell'ente, di figure professionali idonee allo svolgimento dell'incarico, ovvero impossibilità di far fronte all'incarico con il personale in servizio per indifferibilità di altri impegni di lavoro, il tutto da accertare per mezzo di una reale ricognizione;
 - c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;
 - d) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione;
 - f) eventuali pareri preventivi richiesti da disposizioni legislative o regolamentari;
 - g) attestazione da parte del Responsabile del Settore Servizi Finanziari circa il rispetto del limite di spesa stabilito nel Bilancio di Previsione.

Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti d'opera per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore;

ART. 5 – PROCEDURE DI AFFIDAMENTO

1. Gli incarichi di cui all'art. 1, ivi comprese le collaborazioni ad elevata professionalità, sono conferiti attraverso procedure di selezione con analisi comparativa dei *curriculum* professionali e, ove ritenuto necessario, successivo colloquio dei partecipanti alla selezione.
2. L'affidamento degli incarichi deve essere preceduto dalla pubblicazione di apposito avviso all'Albo Pretorio e sul sito Internet del Comune di norma per almeno quindici giorni consecutivi. Resta ferma la possibilità per il responsabile del procedimento di disporre termini superiori e/o forme ulteriori di pubblicazione in considerazione della tipologia e della entità del contratto. A tale scopo il Responsabile di servizio competente approva con propria determinazione i contenuti del disciplinare di incarico e dell'avviso di selezione.
3. L'avviso di cui al comma precedente deve contenere:
 - a)-l'indicazione del progetto o delle attività di cui l'Amministrazione richiede lo sviluppo o lo svolgimento;
 - b)-l'indicazione del termine entro il quale dovranno essere presentate le domande di partecipazione, corredate dai relativi *curriculum*;
 - c)-l'eventuale documentazione richiesta ai partecipanti nonché le eventuali ulteriori informazioni ritenute necessarie in relazione all'oggetto dell'incarico.
4. In luogo dell'avviso di selezione può essere rivolto invito ad almeno 3 soggetti (se sussistono in tale numero soggetti idonei) con rispetto del principio della rotazione degli incarichi;
5. Si può provvedere all'affidamento diretto nei casi di particolare urgenza, non dipendenti da cause imputabili all'Amministrazione, ovvero quanto trattasi di attività comportanti prestazioni di natura artistica o culturale ovvero competenze specialistiche non comparabili, ovvero trattasi di incarichi relativi a programmi o progetti finanziati o cofinanziati da altre amministrazioni pubbliche o dall'unione europea, per la realizzazione dei quali siano stabilite tempistiche tali da non rendere possibile l'esperimento di procedure comparative di selezione per l'individuazione dei soggetti attuatori.
6. Gli incarichi di importo inferiore ad € 20.000,00 al netto delle imposte di legge, possono essere affidati anche in assenza di procedure comparative.
Tale importo può essere modificato dalla Giunta Comunale, con riferimento ad eventuali pareri, direttive od altro, emanati dagli organismi di supporto e controllo.
Gli incarichi e le consulenze di cui al presente regolamento sono conferiti dal Responsabile del Servizio con determinazione motivata in relazione ai criteri del presente regolamento.

ART. 6 – VALUTAZIONE DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE

1. Le domande di partecipazione con i relativi *curriculum* sono valutate dal Responsabile del Servizio presso cui dovrà esser svolto l'incarico.
2. Per la valutazione delle candidature il Responsabile si avvale di apposita commissione composta da tre membri nominata con provvedimento del medesimo Responsabile. Il Responsabile, Presidente della commissione, individua un Segretario verbalizzante tra gli altri due membri.
3. La commissione elabora per ciascun *curriculum* un giudizio sintetico attribuendo un punteggio numerico, da 1 a 10, sulla cui base viene predisposta la relativa graduatoria.
4. Quando sia ritenuto necessario al fine di meglio definire le competenze dei partecipanti, i candidati che abbiano riportato un punteggio di almeno 5 sono ammessi ad un successivo colloquio, al cui termine viene predisposta la graduatoria finale di merito.
5. La graduatoria può essere utilizzata anche per il conferimento di incarichi similari entro un periodo massimo di due anni.

6. La valutazione delle proposte per incarichi di collaborazione occasionale, di studio o di ricerca ovvero di consulenza è effettuata sulla base dei seguenti criteri:
- a)-rilevanza della professionalità per l'espletamento dell'incarico;
 - b)-qualità dell'offerta;
 - c)-tempo di espletamento dell'incarico;
 - d)-ribasso del compenso richiesto rispetto a quello proposto;
 - e)-eventuali altri criteri connessi con la specificità dell'incarico.

ART. 7 – DISCIPLINARE DI INCARICO

1. Gli incarichi di cui al presente regolamento sono formalizzati con apposito disciplinare di incarico.
2. I contratti sono stipulati in forma scritta e devono contenere almeno i seguenti elementi:
 - a)-durata dell'incarico,
 - b)-oggetto della prestazione,
 - c)-modalità specifiche di realizzazione e di verifica delle prestazioni,
 - d)-compenso dell'incarico.
3. Il pagamento del compenso avviene, di regola, al termine dello svolgimento dell'incarico, salvo quanto diversamente pattuito nel disciplinare.

ART. 8 - PUBBLICITÀ

1. I contratti relativi a rapporti di consulenza sono efficaci a decorrere dalla data di pubblicazione del nominativo del consulente, dell'oggetto dell'incarico e del relativo compenso sul sito istituzionale del Comune di Castel d'Azzano (art. 3, comma 18, della L. 244/2007).
2. L'ente è tenuto a pubblicare sul proprio sito web i provvedimenti relativi agli incarichi di consulenza e di collaborazione esterna per i quali è previsto un compenso, completi dell'indicazione del soggetto percettore, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato (art. 3, comma. 54 della L. 244/2007).
3. Sono esclusi dall'obbligo della pubblicità: le collaborazioni occasionali che si esauriscono in una sola azione o prestazione utile al raggiungimento del fine e che comportano per la loro stessa natura una spesa di modica entità o il solo rimborso spese (convegni, seminari, docenze per un numero limitato di ore).
4. L'elenco dei collaboratori esterni e dei soggetti cui sono affidati incarichi di consulenza deve essere trasmesso semestralmente al Dipartimento della Funzione pubblica. (art. 53, comma 14 D. Lgs. 165/2001).

ART. 9– CONTROLLI DELLA CORTE DEI CONTI

1. Gli atti di spesa per gli incarichi di consulenza conferiti a soggetti estranei all'amministrazione di importo superiore a € 5.000,00 sono trasmessi alla competente sezione della Corte dei conti per l'esercizio del controllo successivo sulla gestione, secondo le modalità fissate dalla sezione medesima (art. 1 comma 173 L. 266/2005).

ART. 10 – ESCLUSIONI

1. Sono escluse dalla disciplina del presente regolamento:

- a)-il conferimento di incarichi già autonomamente disciplinati da apposita normativa, come l'appalto di lavoro o di beni o di servizi di cui al D.Lgs n. 163/2006;
- b)-il conferimento di collaborazioni conferite ai sensi ex art. 90 del T.U.E.L;
- c)-il conferimento di incarichi quali componenti degli organismi di controllo interno e dei nuclei di valutazione;
- d)-le prestazioni di servizi obbligatori per legge in mancanza di uffici a ciò deputati;
- e)-conferimento di incarichi per il patrocinio e la difesa in giudizio in mancanza di ufficio legale interno;
- f)-le collaborazioni meramente occasionali, che si esauriscono in una sola azione o prestazione, caratterizzata da un rapporto “intuitu personae” che consente il raggiungimento di un fine, e che comportano, per loro stessa natura una spesa di modica entità.
- g)-il conferimento di incarichi per le attività di Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione e di Medico competente di cui al D. Lgs. 81/2008.

ART. 11 – INTEGRAZIONE DEL REGOLAMENTO DEGLI UFFICI E SERVIZI

1. Le disposizioni del presente regolamento concernente limiti, criteri e modalità per l'affidamento di incarichi esterni, nonché il limite della spesa annua per incarichi esterni valgono quali disposizioni integrative del regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi.